



Reg. ord. n. 8/2015
Prot. 2528

Revò, 12 agosto 2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CAMPEGGIO, ACCENSIONE FUOCHI E ABBANDONO RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il prolungarsi del periodo di grande caldo che ha investito tutto l'arco alpino con ridotte precipitazioni che stanno causando notevoli problemi riconducibili all'approvvigionamento idrico delle falde acquifere e provocando uno stato di grave siccità;

Vista la necessità di regolamentare l'accensione dei fuochi all'interno del territorio comunale al fine di porre in essere una condizione primaria di tutela della sicurezza dei luoghi e dei cittadini;

Vista la L.P. 04.10.2012, n. 19 ed il relativo Regolamento d'Attuazione;

Richiamato l'art. 7 della L.P. 04.10.2012, n. 19 che recita:

- “1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a eccezione dei seguenti casi:
- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
 - b) insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell'area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione, con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.”

Ritenuto per motivi di sanità ed igiene, di vietare il campeggio a qualsiasi scopo su tutto il territorio comunale di Revò;

Richiamata l'ordinanza n. 10/2006 del 03.08.2006 in vigore, inerente norme generali di comportamento, con la quale vengono posti i seguenti divieti:

- a) Lordare prati, sentieri, boschi e passeggiate con rifiuti, cartacce, barattoli, bottiglie, ecc.;
- b) Omissis;
- c) Omissis;
- d) Omissis;
- e) Accendere fuochi ad una distanza inferiore a m. 100 dal bosco senza autorizzazione;

Considerato che le sanzioni previste all'art. dal T.U. ambientale nr. 152/2006 nonché dal Codice della Strada riguardano l'abbandono e non l'irregolare conferimento dei rifiuti, dimostrandosi quindi non proporzionali alla fattispecie di violazione;

Visto l'art. 198 del D. L.vo 03.04.2006 nr. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti e prescrive altresì che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei

rifiuti urbani con appositi regolamenti che prevedano, tra l'altro le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Vista la L. 689/1981 in tema depenalizzazione;

Ritenuto indispensabile provvedere in merito, al fine di garantire la sicurezza e salute pubblica;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera consiliare n. 11 del 24/05/2007 e ss.mm.;

ORDINA

- **IL DIVIETO DI CAMPEGGIO A QUALSIASI SCOPO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANCHE SE TEMPORANEO ED INFERIORE ALLE 24 ORE**
- **IL DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AL DI FUORI DEGLI SPAZI PREDISPOSTI E AD UNA DISTANZA INFERIORE A M. 100 DAL BOSCO SENZA AUTORIZZAZIONE**
- **IL DIVIETO D'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI**

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00 (p.m.r. 100,00 €) salve ed impregiudicate le più gravi sanzioni previste dai Regolamenti, Codice della Strada e Codice Penale;

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, alla Polizia Locale Alta Val di Non, al Corpo dei Vigili del Fuoco di Revò e alla Stazione Forestale di Rumo;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

IL SINDACO
Yvette Maccani

